

MODULARIO  
C. D. - 417



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

Regione Marche - CAL - CREL  
Registri CAL - CREL

MOD. 076

0000137 | 16/05/2013  
| CAL\_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0001616-15/05/2013-SC\_MAR-T71-P

Al Presidente  
del Consiglio delle Autonomie locali  
delle Marche  
Piazza Cavour, 23  
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del **Comune di Pollenza** - nota prot.n. 4341 del 11 aprile 2013.  
*Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.*

Si trasmette copia della deliberazione n. **43/2013/PAR** approvata nell'adunanza del 7  
**maggio 2013** concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria  
(*ott. Carlo Serra*)



Deliberazione n. 63 /2013/PAR

**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'adunanza del 7 maggio 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano Galeffi – Presidente f.f.
- Cons. Andrea Liberati – Componente
- Primo Ref. Pasquale Principato – Componente relatore
- Ref. Valeria Franchi – Componente

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI POLLENZA**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modificazioni);

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e le successive modificazioni ed integrazioni rese con la deliberazione n. 9 del 3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Pollenza con nota prot. 4341 dell'11 aprile 2013 pervenuta il successivo 16 aprile 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 1391);

Visto il provvedimento del 2 maggio 2013 con il quale il Presidente ha convocato la odierna adunanza per discutere la richiesta di parere;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott. Pasquale Principato;

**PREMESSO**

Il Comune di Pollenza, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una articolata richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 3, commi 27-29, l. 27 dicembre 2007, n. 244 ("Legge finanziaria per il 2008") e 14, comma 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30



luglio 2010, n. 122 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

La richiesta premette che l'ente, "avente una popolazione di n. 6640 abitanti, ha provveduto nell'anno 2008 con deliberazione del consiglio comunale n. 8 ad esprimere la volontà di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale. Il relativo atto costitutivo risale al 21/04/2008."

Informa poi che, nell'ottobre del 2008, a seguito di gara a evidenza pubblica a unico oggetto, il 49% del capitale sociale è stato ceduto a un farmacista iscritto all'ordine, con compiti operativi di amministrazione e direzione tecnica. L'attività di gestione ha avuto inizio nel marzo 2009.

Ciò premesso, e "tenuto conto della normativa che regola la costituzione delle società ed il mantenimento delle partecipazioni societarie (art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24.12.2007 n. 244 e art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010)" le questioni sottoposte a questa Sezione sono state così indicate:

"a) se la partecipazione ad una società costituita per la gestione della farmacia comunale con le modalità sopra indicate possa considerarsi in deroga alla generale normativa di dismissione delle partecipazioni societarie di cui sopra per i comuni sotto ai 30.000 abitanti, attesa la normativa speciale che regola il servizio delle farmacie comunali di cui alla legge n. 475 del 1978;

b) se sia possibile il mantenimento della propria partecipazione di maggioranza nella società comunale anche in presenza di perdite di bilancio di uno o più esercizi, qualora l'amministrazione valuti [che] il servizio pubblico della farmacia comunale di preminente interesse sociale, essendo la sede in area rurale e comunque posizionata nel rispetto dei limiti della normativa precedente in tema di distanze e densità;

c) se in esito negativo al precedente sub b) quale misura lo scrivente Ente debba adottare per la cessione della sola quota di partecipazione favorendo la più ampia partecipazione. Infatti, essendo la gestione, a seguito della procedura a unico oggetto, in capo esclusivamente al socio minoritario, l'eventuale concorrente pur acquisendo la maggioranza del capitale sociale, pari al 51%, non potrà adottare, in via teorica, proprie misure gestionali attive. E' evidente lo svantaggio dal punto di vista economico cedere il 51% alle predette condizioni tali da determinare un minore interesse di mercato."

#### CONSIDERATO

L'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione del 27 aprile 2004 e poi con la deliberazione del 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla



materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa deliberazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento e pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, istituito con l.r. 10 aprile 2007, n. 4, svolga la funzione allo stesso intestata, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, da un Comune - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003 costituisce attuazione (C. conti, Sez. Aut., delib. n. 13/2007) - ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50, comma 2, TUEL.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere: è sufficiente, al riguardo, considerare che la disposizione su cui si chiede il parere è rubricata "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali" e fa riferimento a misure di contenimento della spesa sostenuta dagli enti locali per la gestione dei servizi mediante organismi esterni.

Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione 17 febbraio 2006, n. 5 e Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Passando al merito, il Collegio rileva che sull'argomento oggetto della richiesta di parere questa Sezione si è già espressa con la deliberazione n. 38 del 24 aprile 2013. Con motivazione che qui si richiama, si è infatti affermato che "l'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010".

La Sezione ha, infatti, ricordato che il servizio farmaceutico comunale ha natura di servizio pubblico locale, a tendenziale rilevanza economica. Ha altresì richiamato i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre 2006, n. 87) in ordine ai caratteri cui deve essere informata la complessa regolamentazione pubblicitica dell'attività economica di rivendita dei farmaci (in quanto preordinata a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute). Pertanto la disciplina prevista per l'esercizio di farmacie da parte dei Comuni è connota come speciale.



Quanto al secondo quesito, occorre ricordare, come già argomentato nella deliberazione n. 38 citata, che l'art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 ha previsto che "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."

Ne consegue che, pur se non soggette all'obbligo di liquidazione ex art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, le società di gestione di farmacie comunali debbono rispettare l'altra norma posta dalla medesima fonte normativa.

Resta in ogni caso salva la possibilità di cui all'art. 2447 cod. civ. dovendosi peraltro intendere implicitamente richiamato anche l'art. 2483-ter cod. civ. che disciplina uniformemente la stessa fattispecie per le società a responsabilità limitata.

D'altro canto, in una situazione quale quella descritta dall'ente (amministrazione affidata al socio privato detentore di una partecipazione non di controllo), la maturazione di perdite di esercizio dovrà essere oggetto di scrupolosa analisi da parte del socio pubblico sia in corso di esercizio (mediante gli strumenti informativi consentiti al socio di s.r.l. dall'art. 2476, comma 2, cod. civ. ed eventualmente mediante quelli più intensi disciplinati dai patti parasociali) che, comunque, in sede di approvazione del bilancio, al fine di valutare se l'organo amministrativo abbia adempiuto ai propri obblighi con la necessaria diligenza.

Resta conseguentemente assorbito il terzo quesito che, comunque, implicando la soluzione di un concreto problema gestionale, si profila anche inammissibile non potendo questa Sezione sostituirsi all'organo di amministrazione attiva).

Tutto ciò premesso, la Sezione

#### DELIBERA


il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Pollenza ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 7 maggio 2013.


L'estensore

Pasquale Principato



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositato in segreteria in data

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

14 MAG. 2013

Uff. Ass. Rosaria  
